

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 18 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia ha ad oggetto spese e oneri applicati dalla banca resistente in relazione ad un contratto di leasing stipulato in data 21 settembre 2004 con il ricorrente. Già a partire dall'aprile 2005, il ricorrente contestava – con propria nota – l'indebita imputazione in fattura, e il conseguente errato addebito a mezzo RID sul proprio c/c, di spese non dovute per un importo di circa € 145. Nello stesso tempo, notificava alla concedente che, qualora fossero stati ancora imputati in fattura oneri non previsti contrattualmente, avrebbe revocato l'autorizzazione all'addebito in c/c ed avrebbe proceduto ai pagamenti mediante bonifico, mese per mese.

A fronte del riscontro negativo fornito dalla banca, il ricorrente comunicava in data 13 luglio 2005 di aver provveduto – secondo il preannunciato intendimento – a revocare presso il proprio istituto creditizio l'autorizzazione al RID, invitando conseguentemente la controparte a trasmettere la fattura recante l'importo della rata da pagare, con almeno 10 giorni di

anticipo rispetto al termine, per consentire il tempestivo e puntuale pagamento a mezzo di bonifico.

In data 21 settembre 2005, il ricorrente provvedeva ad integrare i rilievi già formulati nella precedente corrispondenza con ulteriori riferimenti in merito al documento di sintesi predisposto al momento della stipulazione, ma non consegnato unitamente a copia del contratto e ricevuto, quindi, via fax solo il 15 settembre 2005. In tale documento, erano riportate alcune delle condizioni oggetto di contestazione, in particolare: spese per incasso pari a € 8,00 per ciascuna rata; spese per invio comunicazioni, pari a € 40,00; spese di gestione e calcolo di indicizzazione, per € 5,00 mensili. Dichiarando di voler rinunciare alle comunicazioni periodiche e avendo già revocato l'incasso automatico a mezzo RID, il cliente affermava di ritenere legittimi – per il prosieguo del rapporto – solo gli addebiti a titolo di oneri per il calcolo di indicizzazione.

In risposta, la banca faceva tenere, con nota del 5 ottobre 2006, copia delle “condizioni generali di contratto”, a suo tempo siglate dal ricorrente, e il piano di ammortamento come definito al momento della stipulazione, al netto delle eventuali indicizzazioni contrattualmente previste. Secondo quanto affermato dalla banca, in tale documentazione, regolarmente rilasciata al cliente, sarebbero state espressamente indicate tutte le condizioni oggetto di contestazione; ciò nonostante, “in via del tutto eccezionale”, gli organi deliberanti, riesaminata la pratica, avrebbero autorizzato – per porre fine alla controversia – la riduzione del 50% delle spese di incasso e delle spese di invio delle comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 del D.Lgs. 385/93, lasciando invariati gli ulteriori oneri.

Nelle successive lettere, il cliente ribadiva le proprie doglianze, osservando che, nelle condizioni generali, erano indicati esclusivamente gli “importi massimi”, importi che, però, non erano stati concordati – come, a suo avviso, sarebbe stato necessario – nella misura effettivamente applicabile al singolo contratto. Contestava, inoltre, che, nonostante avesse revocato la domiciliazione dei pagamenti e provveduto mese per mese al bonifico diretto, la banca aveva continuato ad addebitare le spese di incasso.

Tanto premesso, il ricorrente reputava non adeguata la proposta di “conciliazione” avanzata dalla banca, manifestando la propria disponibilità a ripristinare la modalità di pagamento a mezzo RID a condizione che fosse ridotta la misura delle spese di incasso e fossero azzerate le spese per invio delle comunicazioni periodiche. Richiedeva anche che: a) la banca riconoscesse espressamente che, oltre le spese di indicizzazione, non fossero applicabili altri oneri al rapporto in questione; b) fossero specificate in modo trasparente,

nella fattura mensilmente inviata, “trattandosi di prodotto a tasso variabile, l’importo del capitale in ammortamento, il tasso applicato e la quota interessi relativa alla singola rata”.

Nonostante un intenso scambio di corrispondenza, le parti non addivenivano ad un accordo sui punti controversi, per cui il ricorrente continuava a pagare a mezzo di bonifico alle scadenze pattuite.

Nell’agosto 2009, in prossimità della scadenza contrattualmente prevista, il ricorrente manifestava l’intendimento di esercitare l’opzione di acquisto. Con nota di reclamo del 5 novembre 2009, nel comunicare l’avvenuto pagamento a mezzo bonifico della somma pattuita per l’acquisto del bene locato, il ricorrente ingiungeva alla banca di astenersi dall’imputare il pagamento a copertura delle altre pendenze dallo stesso non riconosciute. Sulla base delle ricostruzioni emergenti da un prospetto appositamente elaborato, il ricorrente sosteneva, infatti, che fosse stato indebitamente fatturato a proprio carico – per interessi moratori, spese per rinnovo istruttoria fido, oneri di gestione insoluti – un importo di € 434,30, importo per il quale richiedeva nota di credito a stralcio.

Nell’ultima nota di riscontro, la banca accettava di non applicare le spese per rinnovo istruttoria fido, preannunciando l’emissione di una nota di credito per € 164,00. Rigettava, invece, le altre pretese del cliente.

In data 22 febbraio 2010, il ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, affinché questi dichiarasse non dovuta la somma di € 765,01, richiesta dalla banca a chiusura del rapporto, ed imponesse alla medesima il rimborso di € 48,00 per IVA, già corrisposta, ma portata in diminuzione in una nota di credito emessa a favore del ricorrente.

In un’allegata nota di approfondimento, il ricorrente ha illustrato nel dettaglio le argomentazioni a sostegno della richiesta. Ha lamentato, innanzitutto, talune violazioni della normativa di trasparenza commesse dalla banca già in sede di trattative, in particolare il mancato rilascio di una copia integrale del contratto idoneo alla stipula.

Con riferimento agli oneri applicati dalla banca, il ricorrente ha rilevato che, nelle condizioni generali di contratto, sono indicati gli importi massimi in relazione a spese che, però, non sarebbero state oggetto di contrattazione. Conseguentemente, tali condizioni non sarebbero applicabili anche perché “andrebbero ad aumentare in modo illegittimo il TAEG (sulla base del quale la reclamante ha accettato l’operazione di mutuo atipico, qual’è il leasing)”. Ha sottolineato, altresì, che solo taluni degli oneri oggetto di contestazione (in specie, spese di incasso, costi di gestione e indicizzazione, invio delle comunicazioni periodiche) sono

riportati nel documento di sintesi, sottoscritto – come già riportato – dalla ricorrente al momento della conclusione del contratto, ma consegnato (via fax) solo un anno più tardi.

In merito agli importi (€ 765,01) risultanti a debito del ricorrente, più della metà (€ 385,51) sarebbe costituita da interessi di mora su ritardati pagamenti. Ed infatti, a causa della revoca della domiciliazione di pagamento RID e del mancato accoglimento da parte della banca della richiesta avanzata dal ricorrente di ricevere la fattura recante l'importo del canone in scadenza con congruo anticipo, il pagamento avveniva sulla base dell'importo della precedente fattura, con bonifico a data fissa, all'inizio di ogni mese. Gli interessi moratori sarebbero stati applicati, dunque, in ragione della data contabile nella quale era registrato il pagamento, anziché della data di ricezione del bonifico, sulla base di un tasso ritenuto eccessivo rispetto alle previsioni contrattuali.

Un'ulteriore quota, pari a € 70,00, sarebbe stata imputata a titolo di spese amministrative per gestione insoluti. Tali oneri sarebbero indebitamente applicati perché il ricorrente aveva a suo tempo revocato l'autorizzazione all'addebito sul proprio c/c. Egualmente, non sussisterebbe titolo per le spese di incasso, calcolate mensilmente per complessivi € 189,50, nonostante l'avvenuta revoca del RID.

In ordine alle restanti voci di debito a suo carico, il ricorrente notava che le spese per copertura assicurativa erano state erroneamente addebitate per € 407,00, anziché € 392,00, nei primi tre anni, e che soltanto nell'ultimo anno, l'intermediario aveva rettificato l'importo addebitato in fattura. Chiedeva, quindi, che fosse riconosciuta a proprio favore la differenza, nonché la restituzione delle spese per l'invio di comunicazioni periodiche (€ 75) cui aveva rinunciato proprio in ragione dell'eccessiva onerosità.

L'intermediario ha replicato al ricorso con controdeduzioni depositate nei termini. Ha contestato, in primo luogo, la richiesta di rimborso per € 48,00 formulata dal ricorrente, affermando – diversamente da quanto da questi sostenuto – che la nota di credito era stata emessa per l'importo di € 240,00, più € 48,00 a titolo di IVA.

Ha inoltre respinto i rilievi inerenti alle presunte violazioni in materia di trasparenza. In particolare, ha obiettato che: l'avvenuta consegna dei documenti e delle informative precontrattuali era stata espressamente confermata da una dichiarazione contenuta nel modulo contrattuale, specificamente sottoscritta dal ricorrente; le "condizioni generali di contratto", allegate al modulo di richiesta della locazione finanziaria, sono state siglate in ogni pagina dallo stesso ricorrente.

Con riferimento agli addebiti contestati, la banca ha puntualmente replicato, in merito alle singole voci di debito, come segue.

Quanto agli interessi di mora per complessivi € 385,51, essi sarebbero stati applicati in conformità alle “condizioni generali di contratto”, secondo cui l’utente deve effettuare, alle date di rispettiva scadenza, i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti “con le modalità che la Concedente riterrà di adottare, al domicilio della stessa”, senza necessità di un preavviso. In caso di ritardo, il cliente è tenuto a corrispondere gli interessi di mora “da calcolarsi in misura pari alla media del trimestre solare precedente del tasso Euribor 3 mesi, maggiorata di sei punti percentuali”. In particolare, nel caso che interessa, i bonifici a saldo delle fatture non sarebbero stati effettuati dal cliente con le “valute richieste” (alla scadenza dei canoni), come documentato dall’estratto conto allegato.

Con riferimento alle spese di incasso per complessivi € 189,50, l’intermediario ha richiamato l’art. 5 delle “condizioni generali”, le quali espressamente prevedono che le spese di incasso sono a carico dell’utente, a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata. Tale onere è poi quantificato nel documento di sintesi in € 8 mensili.

Uguualmente previste nelle “condizioni generali” all’art. 16 sarebbero le spese amministrative gestione insoluti (€ 70), le quali risulterebbero applicate nei casi di “canoni resi insoluti, documentabili dall’estratto conto”, nonché le spese per copertura assicurativa eccedente l’importo contrattuale, pari a € 45 all’anno, che non sono state, tuttavia, più applicate a partire dall’ottobre 2008, per discrezionale decisione degli organi deliberanti.

L’intermediario ha osservato, infine, come le spese per invio comunicazioni periodiche di cui all’art. 119 TUB, pari a € 40,00, siano anch’esse contrattualmente previste.

DIRITTO

Ad avviso del Collegio il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati. Ed invero, dalla ricostruzione dei fatti, come esposti dalle parti, emerge che la banca ha tenuto un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede desumibili dagli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali impongono a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo tale da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (Cass., 18 settembre 2009, n. 20106), dal momento che – nonostante l’avvenuta revoca dell’autorizzazione all’addebito automatico in conto corrente – ha continuato ad applicare

le spese di incasso in misura invariata ed a registrare nel proprio sistema informativo gli insoluti conseguenti agli ordini di incasso inesitati. In particolare, è da porre in evidenza che nel suddetto sistema informativo contabile i pagamenti a mezzo bonifico sono stati registrati in tempo differito rispetto alla data di valuta ed in ragione di tale divario temporale sono stati calcolati gli interessi moratori.

Va ricordato che – secondo l'orientamento di una parte della dottrina, di recente accolto anche dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U., 18 dicembre 2007, n. 26617) – l'offerta da parte del debitore di un mezzo di pagamento alternativo rispetto alla moneta legale (quale è il bonifico bancario o l'assegno circolare) non può essere legittimamente rifiutata dal creditore ed è idonea a produrre l'effetto solutorio, costituendo, peraltro, uno strumento più celere e sicuro rispetto alla moneta fisica. Il limite oltre il quale il rifiuto del creditore diviene illegittimo ed il pagamento estingue l'obbligazione è, quindi, segnato dai summenzionati principi di correttezza e buona fede, sulla base dei quali vanno valutate, anche in via comparativa, le modalità di offerta dell'adempimento e le circostanze soggettive del creditore in relazione al caso concreto.

D'altro canto, non appena si ponga mente alla circostanza che ad assumere rilevanza è l'interesse del creditore alla giuridica disponibilità della somma e che la moneta scritturale incentrata sulle scritturazioni bancarie ha funzione solutoria nello stesso modo della moneta fisica, non può ravvisarsi – nel caso sottoposto alla cognizione del Collegio – alcun giustificato motivo in capo all'intermediario per rifiutare i pagamenti mediante bonifico.

Deve rilevarsi, inoltre, che – come chiarito dalle stesse Sezioni Unite – il ricorso alla moneta bancaria non incide sull'art. 1182 c.c., a mente del quale, per le obbligazioni pecuniarie, la prestazione deve essere adempiuta al domicilio del creditore.

Il Collegio reputa invece dovute le spese per l'invio delle comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 TUB, in quanto tale disposizione non solo risulta finalizzata a garantire una maggiore trasparenza contrattuale, ma persegue anche lo scopo di dare certezza definitiva ai rapporti, posto che il terzo comma della disposizione sopra citata dispone che in mancanza di opposizione da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. Va pure evidenziato che a carico dell'intermediario sussiste un vero e proprio obbligo a fornire la documentazione bancaria in questione, cui corrisponde un diritto soggettivo in capo al cliente.

Egualemente dovute sono le spese assicurative, effettivamente previste nel contratto e non applicate dall'intermediario nell'ultimo periodo, per una decisione di carattere promozionale.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta all'intermediario la somma di € 645,01.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI